

# Legislatura 17<sup>a</sup> - Aula –

## Resoconto stenografico della seduta n. 879 del 20/09/2017

### Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (2287-BIS)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

**Approvato nel testo emendato (\*)**

*(Deleghe al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi

spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.;

5) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;

6) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;

7) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;

*c)* indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

*d)* coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

*e)* aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

*f)* riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

*a)* rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

*b)* realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

*c)* promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

*d)* risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità,

imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;

c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri:

1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;

2) la valorizzazione della qualità delle produzioni;

3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

4) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;

5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;

6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;

7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;

f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrale e ai complessi strumentali;

2) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché

quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

g) in relazione al settore della danza:

1) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;

2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;

m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli *iter* autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

---

(\*) Cfr. anche sed. 878

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**2.217**

**TOSATO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, MALAN, CARRARO**

**Respinto**

Al comma 4, lettera e), dopo il punto 7, inserire il seguente:

«7-bis). Revisione delle disposizioni in tema di attività circensi per definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi per lo spettacolo circense e viaggiante, contenente le ipotesi di allestimento di spazi attrezzati con idonee infrastrutture, preautorizzati dalle commissioni di vigilanza, da adottare integralmente, prevedendo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emani, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per assicurare la migliore tutela degli animali, prevedendo nuove modalità per la tempestiva comunicazione on line al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, con specificazione del numero, sesso, età e precedente provenienza, a meno che non siano nati nello stesso circo, e comunicazione di nuove nascite; nuove modalità e parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e trasporto per gli animali, e per la loro stabulazione ed addestramento; idonee forme di verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili dell'addestramento e dell'utilizzazione degli animali;».

**2.800/100****BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI****Respinto**

All'emendamento 2.800 apportare le seguenti modificazioni: sopprimere le parole: «spettacoli viaggianti» e, dopo le parole: «degli animali», inserire la seguente: «selvatici».

**2.800/1****SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO****Respinto**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), sopprimere la seguente parola: «graduale».

**2.800/101****DE PETRIS, PETRAGLIA, MUSSINI (\*)****Respinto**

All'emendamento 2.800, sostituire le parole: «al graduale superamento» con le seguenti: «alla definitiva eliminazione».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**2.800/2****BERTACCO****Respinto**

All'emendamento 2.800, sostituire le parole: «al graduale superamento» con le seguenti: «all'attenuazione».

**2.800/3****BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, FUCKSIA (\*), BONFRISCO (\*)****Respinto**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), sostituire le parole: «al graduale superamento» con le seguenti: «alla graduale eliminazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**2.800/4****SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO****Respinto**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), sostituire le parole: «al graduale superamento» con le seguenti: «alla graduale eliminazione».

**2.800/5****BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI****Le parole da: «All'emendamento» a: «eliminazione» respinte; seconda parte preclusa**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), sostituire le parole: «graduale superamento» con le seguenti: «progressiva eliminazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**2.800/6****MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA****Precluso**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), sostituire le parole: «graduale superamento» con le seguenti: «progressiva eliminazione».

**2.800/7****GIOVANARDI, BUEMI (\*)****Respinto**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), sostituire le parole: «graduale superamento» con le seguenti: «progressiva riduzione».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**2.800/8****BERTACCO****Respinto**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), sostituire le parole: «al graduale superamento» con le seguenti: «alla graduale riduzione».

**2.800/9**

**BERTACCO**

**Sost. Id. em. 2.800/8**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), sostituire le parole: «al graduale superamento» con le seguenti: «al graduale abbassamento».

**2.800/102**

**DE PETRIS, PETRAGLIA**

**Respinto**

All'emendamento 2.800, sostituire la parola: «graduale» con la seguente: «definitivo».

**2.800/103**

**GRANAIOLA, DE PETRIS, CIRINNA', PETRAGLIA, REPETTI, AMATI**

**Ritirato e trasformato nell'odg G2.800/103**

All'emendamento 2.800, al comma 4, lettera h), sostituire dalla parola: «superamento» fino alla fine con le seguenti: «sostituzione dell'utilizzo degli animali con esibizioni di artisti».

**G2.800/103 (già em. 2.800/103)**

**GRANAIOLA, DE PETRIS, CIRINNA', PETRAGLIA, REPETTI, AMATI**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287-*bis*,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.800/103.

---

(\*) Accolto dal Governo

**2.800/104**

**DE PETRIS, GRANAIOLA, CIRINNA', PETRAGLIA, REPETTI, AMATI**

**Respinto**

All'emendamento 2.800, al comma 4, lettera h), sostituire dalla parola: «superamento» fino a: «delle stesse» con le seguenti: «eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con criteri di premialità per l'accesso ai Fondi di cui al Fondo Unico dello Spettacolo».

**2.800/105**

**REPETTI, DE PETRIS, CIRINNA', PETRAGLIA, GRANAIOLA, AMATI**

**Respinto**

All'emendamento 2.800, al comma 4, lettera h), sostituire la parola: «superamento» con la seguente: «eliminazione».

**2.800/10**

**MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA**

**Respinto**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), dopo le parole: «graduale superamento» aggiungere le seguenti: «, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

**2.800/11**

**GIOVANARDI, Luciano ROSSI, BUEMI (\*)**

**Respinto**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), dopo le parole: «graduale superamento dell'utilizzo» eliminare la parola: «degli» e sostituire con le seguenti: «di alcune specie di».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**2.800/12**

**GIOVANARDI, Luciano ROSSI, BUEMI (\*)**

**Respinto**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), dopo le parole: «dell'utilizzo degli animali» aggiungere la parola: «selvatici».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**2.800/13****BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI****Id. all'em. 2.800/12**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), dopo le parole: «degli animali» inserire la seguente: «selvatici».

**2.800/14****GIOVANARDI, Luciano ROSSI, BUEMI (\*)****Respinto**

All'emendamento 2.800, alla lettera h), dopo le parole: «delle stesse» aggiungere le seguenti: «con l'eccezione di animali come cani e cavalli che sono abitualmente utilizzati in attività di spettacolo e sportive o di collaborazione con l'uomo».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**2.800/106****DE PETRIS, PETRAGLIA****Respinto**

All'emendamento 2.800, aggiungere in fine le seguenti parole: «che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**2.800/15****FUCKSIA****Ritirato e trasformato nell'odg G2.800/15**

All'emendamento 2.800, dopo le parole: «le stesse» aggiungere le seguenti: «, prevedendo l'immediata sospensione degli spettacoli che cagionino sofferenza agli animali impiegati ed assicurando il loro graduale inserimento, ove non fosse possibile rimmetterli in libertà, in strutture atte alla riabilitazione degli stessi o all'interno delle aree identificate dall'elenco ufficiale delle aree protette ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento del personale delle strutture circensi.».

**G2.800/15 (già em. 2.800/15)****FUCKSIA****Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca quale specifica delega al Governo quella relativa alla revisione delle disposizioni in tema di attività circensi e degli spettacoli viaggianti con specifico riferimento al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

considerato che la formulazione dei principi e criteri direttivi sul suddetto specifico settore risulta particolarmente complicata in considerazione delle peculiari attività circensi e degli spettacoli, oltre che degli animali utilizzati, che possono certamente distinguersi tra selvatici, nati e cresciuti in cattività ed altri,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

identificare i criteri atti a distinguere le varie attività circensi e gli spettacoli oggetto della disposizione in esame in relazione alla tipologia di utilizzo degli animali;

identificare, parimenti, i criteri idonei ad identificare le tipologie di animali che possono essere più celermente dismessi dall'utilizzo in attività circensi e spettacoli viaggianti;

prevedere per gli animali gradualmente dismessi il loro inserimento in specifiche aree ed in strutture atte alla loro riabilitazione, ivi comprese, compatibilmente con le specifiche esigenze, le aree protette identificate nell'elenco ufficiale delle aree protette ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento del personale delle attività circensi e degli spettacoli.

---

(\*) Accolto dal Governo

**2.800/107**



**CIRINNA', DE PETRIS, GRANAIOLO, PETRAGLIA, REPETTI, AMATI**

**Ritirato e trasformato nell'odg G2.800/107**

All'emendamento 2.800, al comma 4, lettera h), dopo le parole: «svolgimento delle stesse» aggiungere le seguenti: «entro tre anni o comunque entro un termine che consenta la ricollocazione dei lavoratori».

**G2.800/107 (già em. 2.800/107)**

**CIRINNA', DE PETRIS, GRANAIOLO, PETRAGLIA, REPETTI, AMATI**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2287-*bis*,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.800/107.

---

(\*) Accolto dal Governo

**2.800/108**

**DE PETRIS, GRANAIOLO, CIRINNA', PETRAGLIA, REPETTI, AMATI**

**Respinto**

All'emendamento 2.800, al comma 4, lettera h), dopo le parole: «svolgimento delle stesse» aggiungere le seguenti: «entro un termine massimo comunque non superiore a cinque anni».

**2.800**

La Relatrice

**Approvato**

Al comma 4 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;».

**2.325**

**DE PETRIS, PETRAGLIA, CIRINNA', AMATI, REPETTI, BOCCHINO, GRANAIOLO**

**Assorbito**

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi», inserire le seguenti: «e di spettacolo viaggiante.».

**2.326**

**MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, GRANAIOLO**

**Id. em. 2.325**

Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «in tema di attività circensi», inserire le seguenti: «e di spettacolo viaggiante».

**2.327**

**MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO**

**Assorbito**

Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che deve comunque essere portata a termine entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**2.226**

**GIOVANARDI**

**Ritirato**

Al comma 4, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-*bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinati animali nello svolgimento della stessa, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

**2.227**

**GIOVANARDI**

## **Ritirato**

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcuni animali nello svolgimento della stessa, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

### **2.228**

#### **GIOVANARDI**

## **Ritirato**

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate ad; graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n.150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

### **2.229**

#### **GIOVANARDI**

## **Ritirato**

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcune specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

### **2.230**

#### **GIOVANARDI**

## **Ritirato**

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

### **2.231**

#### **GIOVANARDI**

## **Ritirato**

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di alcune specie di animali nello svolgimento delle stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e

ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

## **2.232**

**GIOVANARDI**

### **Ritirato**

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«*o-bis*) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo di alcuni animali nello svolgimento della stesse, al rafforzamento di misure per la tutela degli animali secondo le disposizioni di cui al Titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale, alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, determinate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e ad ogni altra disposizione normativa statale o dell'Unione europea in materia di protezione, detenzione e utilizzo degli animali, nonché all'introduzione di specifiche misure di semplificazione del regime autorizzatorio previsto per tali attività e di quello per la concessione delle aree pubbliche necessarie al loro svolgimento;».

## **ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

### **Art. 4.**

### **Approvato nel testo emendato**

*(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici)*

1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: «ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2017» e, al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2017» e: «per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## **EMENDAMENTI**

### **4.200**

**PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO**

### **Inammissibile**

Al comma 1, sostituire le parole da: «9.500.000 euro», fino alla fine del comma, con le seguenti: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo:

a) quanto a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede quanto a 9.500.000 euro, per l'anno 2018, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e quanto a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per l'anno 2019, quanto a 5.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30;

b) quanto a 190,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 177,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1-ter».

*Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

*(disposizioni in materia di giochi)*

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, a partire dal 1° gennaio 2018, nell'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

#### **4.201**

**GIRO**

**Ritirato**

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **4.202**

**LIUZZI**

**Inammissibile**

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

#### **4.700**

La Relatrice

**Approvato**

Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

#### **4.0.200**

**GIOVANARDI**

**Inammissibile**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Ripristino contributo al Teatro Eliseo)*

1. Per le spese ordinarie e straordinarie di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui al comma 980 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

**Approvato nel testo emendato**

*(Benefici e incentivi fiscali)*

1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione».

2. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 5.700

La Relatrice

#### **Approvato**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*l-bis.* Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 5.200

LIUZZI

#### **Inammissibile**

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis*) Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 119) è sostituito dal seguente: "119) prestazioni artistiche connesse con gli spettacoli di cui al n. 123)";

b) dopo il n. 119) è inserito il seguente: "119-bis) prestazioni di realizzazione degli spettacoli di cui al n. 123) rese nell'ambito di pacchetti onnicomprensivi che includono le prestazioni artistiche di cui al n. 119)";

c) il n. 123) è sostituito dal seguente: "123) diritti di accesso agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante ed agli spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;".

*2-ter*) Le disposizioni di cui al comma *2-bis* entrano in vigore il 1° gennaio 2018».

*Consequentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis.* Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014».

### 5.201

PETRAGLIA, BOCCHINO, DEPETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

#### **Inammissibile**

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:



"i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché presso gli enti e le associazioni del Terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n.106."

3-ter. Agli oneri recati dal comma 3-bis si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-bis».

*Consequentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Web-tax)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis. - (Acquisto di pubblicità on line) - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario».

## **G5.100**

**MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO**

### **V. testo 2**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-bis), premesso che:

all'articolo 5 sono previste forme di incentivi e benefici fiscali volte a incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, nonché a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti;

l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 4, rispettivamente alla lettera c), alla lettera d) e alla lettera e), favorisce e promuove in particolare «le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia», «il teatro per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca», «l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia»;

considerato che:

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recentemente adottato, in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola»), recante Norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività, ponendo l'attenzione sull'importanza delle discipline artistiche, fin dall'infanzia e nelle sue diverse declinazioni, era finalizzato a promuovere lo sviluppo della sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzarne i talenti e di fornire loro una conoscenza artistica di base che si riveli in grado di consentire una crescita personale e cognitiva nonché un armonioso sviluppo delle rispettive personalità;

valutato che:

già in fase di audizioni era stato rilevata da più parti la difficoltà di dare attuazione a progetti ambiziosi di così ampio respiro e peraltro ampiamente condivisibili, senza prevedere tuttavia risorse aggiuntive adeguate per la loro realizzazione;

alle problematiche che il sistema scolastico si trova ad affrontare in ambito formativo si coniuga la difficoltà, per i giovani artisti, di riuscire a conseguire una adeguata crescita professionale e un progressivo inserimento nel mercato lavoro;

è quanto mai necessario e opportuno, fin dall'età scolare coinvolgere alunni e studenti nell'apprendimento interdisciplinare di tecniche e saperi e dando loro modo di sviluppare quelle attitudini che sono tradizionalmente parte della cultura umanistica quali l'attenzione, il rigore, le capacità critiche, analitiche e metodologiche anche attraverso la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse declinazioni,

impegna il Governo a reperire ulteriori risorse finanziarie finalizzate a promuovere e sostenere, anche sotto forma di credito d'imposta, l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **G5.100 (testo 2)**

**MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*), premesso che:

all'articolo 5 sono previste forme di incentivi e benefici fiscali volte a incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, nonché a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti;

l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 4, rispettivamente alla lettera c), alla lettera d) e alla lettera e), favorisce e promuove in particolare «le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia», «il teatro per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca», «l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia»;

considerato che:

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recentemente adottato, in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola»), recante Norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività, ponendo l'attenzione sull'importanza delle discipline artistiche, fin dall'infanzia e nelle sue diverse declinazioni, era finalizzato a promuovere lo sviluppo della sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzarne i talenti e di fornire loro una conoscenza artistica di base che si riveli in grado di consentire una crescita personale e cognitiva nonché un armonioso sviluppo delle rispettive personalità;

valutato che:

già in fase di audizioni era stato rilevata da più parti la difficoltà di dare attuazione a progetti ambiziosi di così ampio respiro e peraltro ampiamente condivisibili, senza prevedere tuttavia risorse aggiuntive adeguate per la loro realizzazione;

alle problematiche che il sistema scolastico si trova ad affrontare in ambito formativo si coniuga la difficoltà, per i giovani artisti, di riuscire a conseguire una adeguata crescita professionale e un progressivo inserimento nel mercato lavoro;

è quanto mai necessario e opportuno, fin dall'età scolare coinvolgere alunni e studenti nell'apprendimento interdisciplinare di tecniche e saperi e dando loro modo di sviluppare quelle attitudini che sono tradizionalmente parte della cultura umanistica quali l'attenzione, il rigore, le

capacità critiche, analitiche e metodologiche anche attraverso la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse declinazioni,

impegna il Governo, nei limiti del quadro di compatibilità della finanza pubblica, a reperire ulteriori risorse finanziarie finalizzate a promuovere e sostenere, anche sotto forma di credito d'imposta, l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

---

(\*) Accolto dal Governo

### **G5.101**

**BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-*bis*), premesso che:

all'articolo 5 sono previste forme di incentivi e benefici fiscali volte a incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, nonché a promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti;

l'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 4, rispettivamente alla lettera *c*) e alla lettera *d*), favorisce e promuove in particolare «le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia», nonché «il teatro per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca»;

considerato che:

il rilancio dello spettacolo nelle sue diverse declinazioni non può non passare attraverso una progressiva armonizzazione dei percorsi scolastico-formativi, e, in modo particolare - di concerto con numerosi dispositivi normativi, fra cui, da ultimo, quello al presente esame - attraverso l'estensione di agevolazioni fiscali e credito d'imposta quali efficaci misure di promozione e impulso per lo sviluppo dell'intero comparto,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata a introdurre incentivi specifici, per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della cultura teatrale per i giovani, sotto forma di credito d'imposta, come unicamente riferito all'attività sopradescritta dei predetti soggetti, utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

---

(\*) Accolto dal Governo

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5 E ORDINE DEL GIORNO**

### **5.0.200**

**RUTA**

**Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.200**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

*(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA per le prestazioni rese dagli intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti)*

1. La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».



**G5.0.200 (già em. 5.0.200)**

**RUTA, PUPPATO**

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato

impegna il Governo a valutare l'opportunità di inserire nella prossima legge di bilancio un'apposita modifica legislativa volta a far proprio il contenuto dell'emendamento 5.0.200.

---

(\*) Accolto dal Governo

**5.0.201**

**LIUZZI**

**Inammissibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA per le prestazioni rese dagli intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti)*

1. La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

**Approvato**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.

**Approvato**

*(Disposizione finale)*

1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» .

## **Legislatura 17<sup>a</sup> - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 880 del 20/09/2017**

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia ([2287-BIS](#))

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### **C1**

La Relatrice

### **Approvata**

Al comma 4, come modificato dall'emendamento 2.218 (testo 2), sostituire le parole: «f-bis) previsione del progressivo superamento» con le seguenti: «5) il progressivo superamento».

---